



ACCORDO DI PROGRAMMA

**“PROGETTI DI ECCELLENZA PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DEL
SISTEMA TURISTICO NAZIONALE”
PROGETTO
“.....”**

**TRA
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
E DEL TURISMO**

**Direzione Generale Turismo
E
REGIONI**

ACCORDO DI PROGRAMMA

Tra

il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (di seguito anche "**Ministero**"), con sede in Roma, Via del Collegio Romano, 27 - 00186 ivi domiciliato ai fini del presente atto (CF. 97814710584), legalmente rappresentata dal Direttore Generale del Turismo, dott. Francesco Palumbo

e

Regione - **Dipartimento** (di seguito anche "**Beneficiario**") inivi domiciliata ai fini del presente atto (CF 80003170661), legalmente rappresentata dal Direttore regionale pro tempore - Dott. Giancarlo Zappacosta autorizzato alla stipula con Delibera di G.R. Abruzzo N. 844 del 10/12/2012 di seguito definite singolarmente "**Parte**" e congiuntamente "**Parti**"

PREMESSA

- VISTO l'art. 1, comma 1228, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, modificato dall'art. 18 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, prevede, per le finalità di sviluppo del settore del turismo e per il suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse nazionale, la possibilità per l'allora Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri di stipulare appositi protocolli d'intesa con le Regioni e gli enti locali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- Visto il citato art. 1, comma 1228, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede, altresì, il cofinanziamento di iniziative e progetti per le finalità di cui sopra attraverso accordi di programma con le Regioni territorialmente interessate, autorizzando, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, una spesa di 48 milioni di euro annui;
- VISTO l'art. 3, comma 151, Legge 244/2007 (legge finanziaria 2008) Tabella C, che ha apportato tagli lineari sul capitolo 989 recante "*Somme per l'incentivazione dell'adeguamento dell'offerta delle imprese turistico-ricettive e della promozione di forme di turismo ecocompatibile*" del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Centro di responsabilità n. 17 "Sviluppo e competitività del turismo";
- VISTO che seguito delle sopra citate riduzioni la dotazione finanziaria disponibile per l'attuazione delle iniziative progettuali inerenti il suddetto art. 1, comma 1228, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ammontava a € 118.065.054,00;
- VISTO il conseguente Protocollo d'intesa tra il Ministro per il turismo pro-tempore ed il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome sottoscritto in data 24 giugno 2010 ;
- VISTO che per effetto del D.P.C.M. 30 giugno 2010, adottato sulla base del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, la

dotazione finanziaria complessivamente disponibile per l'attuazione delle iniziative progettuali di cui al citato Protocollo d'intesa è stata rideterminata in € 112.697.956,99;

- VISTO l'art.1, comma 2, della legge 24 giugno 2013, n. 71 di conversione del Decreto legge, n. 43 che stabilisce il trasferimento delle funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di Turismo al Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio 21 ottobre 2013, registrato dalla Corte dei Conti il 21 novembre 2013 - registro n.9 - foglio n. 85 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - che dispone termini e modalità di trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in attuazione dell'articolo 1, commi 2-8 e 10, della Legge 24 giugno 2013, n.71, di conversione del Decreto Legge 26 aprile 2013, n.43;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89";
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 novembre 2015, registrato alla Corte dei Conti il 22 dicembre 2015, foglio n. 4816, con il quale è conferito al Dott. Francesco Palumbo l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Turismo, assegnando la titolarità del Centro di responsabilità amministrativa n. 16 "Direzione Generale Turismo", del bilancio di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- VISTO che all'art. 4 del protocollo di intesa 24 giugno 2010 è riservata allo Stato la somma di €17.000.000,00, rideterminata in € 16.957.173,33 a seguito degli accantonamenti operati per legge, per iniziative e progetti nell'ambito delle finalità di cui al protocollo stesso da definirsi di intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;
- RITENUTO di dover coinvolgere le Regioni nella realizzazione di iniziative e progetti nell'ambito delle finalità di cui al protocollo stesso;
- VISTA la nota del 24 dicembre 2015 con la quale il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del turismo comunica alla Commissione turismo della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome c/o Regione Abruzzo, l'avvenuto impegno della somma di € 16.957.173,33 a favore delle Regioni;
- RITENUTO di adottare un Protocollo integrativo al Protocollo di intesa sottoscritto il 24 giugno 2010 per la realizzazione di iniziative e progetti finalizzati allo sviluppo del turismo ed al suo posizionamento nazionale, nonché al recupero della sua competitività sul piano internazionale;

- VISTA l'intesa relativa al Protocollo Integrativo sancita nella seduta del 3 agosto 2016 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle modalità di gestione delle predette risorse finanziarie;
- VISTO in particolare l'art. 3 del Protocollo d'intesa integrativo che disciplina la modalità di valutazione dei progetti e che all'esito positivo il Ministero provvede al loro cofinanziamento attraverso accordi di programma con le Regioni territorialmente interessate;
- VISTA la proposta progettuale denominata presentata dalle Regioni
- RITENUTO di valutare positivamente la proposta progettuale
- VISTO il costo complessivo del citato progetto pari a €, di cui € pari al 90 % del costo complessivo del progetto, rappresenta la quota di finanziamento statale previsto dalla legge n. 296/2006, mentre la spesa residua di € pari al 10 % della spesa complessiva, rappresenta la quota di cofinanziamento a carico della Regione beneficiaria;
- VISTA la nota n. MIBACT del di comunicazione del positivo esito della valutazione e la propria disponibilità alla sottoscrizione immediata degli Accordi di Programma;

Tutto ciò premesso e considerato

tra le Parti, come sopra rappresentate e domiciliate,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Recepimento delle premesse e degli allegati)

1. Le premesse, gli allegati e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.

Art. 2

(Oggetto dell'Accordo)

1. Il presente Accordo di Programma (di seguito: Accordo) costituisce strumento attuativo del Protocollo integrativo la cui intesa è stata raggiunta dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 3 agosto.
2. Il presente Accordo ha ad oggetto la disciplina dei rapporti economici e giuridici tra il Ministero e la Regione(capofila), connessi alla realizzazione del progetto denominato ".....".

Art. 3
(Quadro finanziario)

1. Il costo complessivo del presente Accordo ammonta ad € di cui € rappresentano le risorse finanziarie a carico dello Stato ed € le risorse a carico delle Regioni come di seguito ripartito:

Regione	Cofinanziamento	Risorse regionali
.....	€	€
.....	€	€

Art. 4
(Trasferimento risorse finanziarie)

1. Il Ministero trasferirà, previa richiesta del Beneficiario, la quota di cofinanziamento del progetto a valere sul capitolo 8903 recante *“Somme per l’incentivazione dell’adeguamento dell’offerta delle imprese turistico-ricettive e delle promozione di forme di turismo ecocompatibile”* del bilancio di previsione della Ministero dei beni e delle Attività culturali e del turismo secondo le seguenti modalità:
- a) Il 40% del cofinanziamento viene trasferito contestualmente all’approvazione del presente Accordo di programma da parte degli organi di controllo;
 - b) Il 50% del cofinanziamento viene trasferito per i successivi stati di avanzamento, a seguito dell’inoltro al Ministero delle schede di monitoraggio e di una relazione che attesti il raggiungimento dell’70% di spesa di quanto complessivamente trasferito;
 - c) Il 10% del cofinanziamento, a titolo di saldo, viene trasferito a seguito dell’approvazione da parte del Ministero di una relazione tecnica e di verifica inviata dal Beneficiario, corredata dalle allegate schede di monitoraggio che attesti la positiva ultimazione dei lavori ed evidenzi il raggiungimento dei target previsti per gli indicatori di realizzazione, nonché indichi in modo analitico il raggiungimento integrale della spesa complessiva del progetto.
2. Le relazioni tecniche di cui al comma 1, lettere b) e c), sono valutate dal Ministero, incluso quanto richiesto per le attività di monitoraggio. Elementi integrativi possono essere richiesti, laddove ritenuto opportuno.

Art. 5
(Durata)

1. Il presente Accordo ha decorrenza dalla data della sua sottoscrizione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 15 per il Ministero, e rimane valido fino al pagamento della quota a saldo del cofinanziamento per la realizzazione del progetto.

2. La data ultima per la conclusione del progetto è stabilita improrogabilmente al 30 ottobre 2017.

**Art. 6
(Obblighi dei Beneficiari)**

1. Con la stipula del presente Accordo, i Beneficiario si impegnano a:
- a) realizzare il progetto denominato “.....” nelle modalità e nei tempi stabiliti nel Piano esecutivo;
 - b) avviare il progetto, inviando apposita analitica comunicazione di inizio dei lavori al Ministero, a mezzo posta elettronica certificata, contenente, tra l’altro, il nominativo del soggetto responsabile dell’attuazione del presente Accordo, ove diverso dal sottoscrittore dell’Accordo stesso, ed i nominativi dei soggetti responsabili della realizzazione dei singoli interventi;
 - c) comunicare la conclusione del progetto inviando apposita analitica comunicazione di fine dei lavori al Ministero, a mezzo posta elettronica certificata.

**Art. 7
(Monitoraggio)**

1. Il Ministero svolge l’attività di monitoraggio allo scopo di verificare lo stato di attuazione del progetto, delle relative spese e, in generale, il rispetto degli obblighi previsti dal presente Accordo.
2. Fermo restando gli obblighi di cui all’articolo 6, il Beneficiario è comunque tenuto a presentare semestralmente, al Ministero un rapporto generale di monitoraggio sulle attività svolte, con l’obiettivo di fornire gli elementi utili per valutare lo stato di avanzamento delle attività e l’individuazione di eventuali criticità tecnico-scientifiche e/o finanziarie (cd. monitoraggio *in itinere*), corredato dalle allegate schede di monitoraggio comprensive degli indicatori di realizzazione. La relazione potrà essere corredata da ulteriori elementi, ritenuti utili dal Beneficiario, volti a dimostrare l’avvenuto raggiungimento degli obiettivi del progetto e lo stato di avanzamento dello stesso.
3. Il Beneficiario, successivamente alla conclusione del progetto, è tenuto a fornire al Ministero, previa richiesta di quest’ultimo, una relazione contenente dati e informazioni relative alle effettive ricadute sul territorio del progetto finanziato (cd. monitoraggio *ex post*).
4. Il Beneficiario è tenuto a fornire al Ministero, previa richiesta motivata di quest’ultimo eventuale documentazione integrativa alla rendicontazione.

**Art. 8
(Varianti progettuali)**

1. Il Beneficiario può autonomamente modificare il contenuto delle attività e dei risultati attesi ovvero la struttura dei costi nel limite massimo del 20% dell’importo complessivo del progetto, a condizione che tale situazione sia richiesta da oggettive necessità di corretta realizzazione del progetto e non modifichi l’impianto del progetto così come approvato dal Ministero. Tali varianti e le relative motivazioni devono essere comunicate al Ministero tempestivamente e, comunque, entro il termine del primo invio utile del rapporto di monitoraggio ai sensi

dell'articolo 7.

2. Le varianti sostanziali apportate al progetto in corso d'opera devono essere comunicate al Ministero e da questo espressamente approvate.
3. Sono varianti sostanziali quelle apportate al contenuto delle attività e dei risultati attesi ovvero le modifiche della struttura dei costi superiori al limite del 20% dell'importo complessivo del progetto.
4. In ogni caso, le varianti non possono comportare oneri aggiuntivi per lo Stato e devono comunque attenersi alle finalità di cui all'art. 1, comma 1228, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

**Art. 9
(Obblighi del Ministero)**

1. Con la stipula del presente Accordo, il Ministero si impegna a:
 - a) comunicare al Beneficiario l'avvenuta registrazione del presente Accordo da parte dei competenti Organi di controllo,
 - b) trasferire le risorse finanziarie al Beneficiario, previa richiesta di quest'ultimo, osservando le modalità e la tempistica di cui all'articolo 4;
 - c) curare la diffusione dell'informazione sul progetto in questione con l'obiettivo di sviluppare e promuovere il sistema turistico nazionale e di recuperare la sua competitività sul piano internazionale;
 - d) raccordare le attività promozionali del progetto in questione con quelle relative ad altri progetti presentati in esecuzione dell'art. 1, comma 1228, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del Protocollo d'intesa 24 giugno 2010.

**Art. 10
(Strutture di riferimento)**

1. Il Beneficiario indica quale riferimento per l'esecuzione del progetto di cui al presente Accordo, la seguente struttura: Dipartimento
2. Il Ministero indica quale riferimento per l'esecuzione del progetto di cui al presente Accordo, la seguente struttura: *Direzione Generale Turismo*

**Art. 12
(Revoca del cofinanziamento)**

1. L'accertamento di inosservanze delle disposizioni contenute nel presente Accordo determina la revoca da parte del Ministero del cofinanziamento e l'avvio della procedura di recupero dello stesso in ragione di quanto non eseguito.
2. Il cofinanziamento viene totalmente revocato qualora siano accertate gravi ed insanabili inadempienze e irregolarità, imputabili al Beneficiario, o apportate varianti sostanziali ai sensi dell'articolo 8 non espressamente approvate dal Ministero. In tal caso, previa contestazione scritta degli addebiti ed acquisite le controdeduzioni, il Ministero adotta i provvedimenti conseguenti

3. Il cofinanziamento viene parzialmente revocato qualora non siano rispettati i termini di inizio e di conclusione del progetto, o siano accertate sanabili inadempienze imputabili al Beneficiario o il progetto sia stato realizzato, nel rispetto degli obiettivi prefissati, con una spesa ammissibile inferiore a quella prevista. In tal caso, previa contestazione scritta ed acquisite le controdeduzioni, il Ministero adotta i provvedimenti conseguenti riconoscendo le sole spese ammissibili sostenute.
4. Le risorse per cui è stata disposta la revoca, qualora già erogate, debbono essere restituite al Ministero dell'Economia e Finanze al capitolo conto entrata entro sessanta giorni dal ricevimento del relativo provvedimento.

Art. 13
(Controversie)

1. Le Parti stabiliscono che qualsiasi eventuale controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Accordo è di competenza esclusiva del Foro di Roma.

Art. 14
(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente Accordo, le Parti fanno espresso riferimento a tutta la legislazione vigente in materia e a quanto richiamato nelle premesse.

Art. 15
(Efficacia)

1. Il presente Accordo impegnerà il Ministero a seguito di registrazione da parte dei competenti Organi di controllo.

Art. 16
(Spese contrattuali)

1. Le eventuali spese inerenti e conseguenti al presente Accordo, nonché tutte le imposte, tasse ed altri oneri fiscali sono ad esclusivo e completo carico del Beneficiario.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente da

Roma,

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo
Direzione Generale Turismo

Il Direttore Generale del Turismo
Dott. Francesco Palumbo

Regione Capofila
.....

Il Direttore Regionale

Dott.....